



TRIBUNALE DI COMO

25/26 di P.Usi int.
Procure Rep.

Prot. 1829/26 Tribunale

Criteri orientativi condivisi per la quantificazione del danno non patrimoniale per reati di competenza del Giudice di pace ai fini dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 274/2000.

Il presente testo si propone di individuare criteri orientativi condivisi per la quantificazione del danno non patrimoniale originato da reati di competenza del Giudice di Pace ai fini dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 274/2000 rubricato "*Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*".

Come noto l'art. 35 del citato decreto legislativo prevede che:

"I. Il Giudice di Pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

II. Il Giudice di Pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. [...]"

L'individuazione, seppur in via orientativa, di tali criteri appare utile anche al fine di uniformare la valutazione del danno non patrimoniale (c.d. danno morale da reato) e degli indici in presenza dei

quali è possibile pervenire a una pronuncia estintiva del reato per intervenuta condotta riparatoria ex art. 35 D. Lgs. 274/2000.

In considerazione del fatto che, ovviamente, la connotazione prevalentemente conciliativa caratterizza sempre il procedimento avanti al Giudice di Pace, si precisa che quelli che seguono sono da intendersi quali criteri validi ai soli fini della formulazione dell'offerta ex art. 35 D. Lgs. 274/2000 e resta salva, in sede di tentativo di conciliazione, la possibilità di stabilire importi diversi rispetto a quelli della tabella di cui al presente documento, anche su sollecitazione del Giudice di Pace.

Fattispecie di reato	Quantificazione del danno	Criteri di valutazione
Percosse (art. 581 c.p.)	Minimo € 300,00 (Euro trecento/00) Massimo € 600,00 (Euro seicento/00)	Nella valutazione tra il minimo e il massimo si dovrà tener conto delle specifiche circostanze del caso concreto nonché delle modalità con cui è stata posta in essere la condotta delittuosa (a mero titolo esemplificativo luogo, orario, eventuale presenza di più persone oltre che della

		eventuale natura discriminatoria del gesto) nonché delle eventuali circostanze attenuanti od aggravanti formalmente contestate nel capo di imputazione.
Lesioni volontarie (art. 582, comma 1, c.p.)	€ 50,00/100,00 (Euro cinquanta/00/Euro cento/00) per ogni giorno di ITT per il danno biologico e da € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00)) a € 1.000,00 (Euro mille/00) omnia per il	Il criterio è mutuato dalla normativa sui c.d. <i>"danni micro permanenti"</i> da parametrarsi a quanto contestato formalmente nel capo di imputazione. In queste ipotesi deve essere, altresì, considerato un ulteriore coefficiente di danno morale determinato dall'essere il delitto doloso, con un ulteriore range edittale da € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) a € 1.000,00 (Euro mille/00) <i>omnia</i> in ipotesi di lesioni fino a venti giorni e da € 1.000,00 (Euro mille/00) a € 2.000,00 (Euro duemila/00) <i>omnia</i> in ipotesi di lesioni superiori a venti giorni e fino

	danno morale per lesioni fino a venti giorni da € 1.000,00 (Euro mille/00) a € 2.000,00 (Euro due-mila/00) <i>omnia</i> per il danno morale per lesioni superiori a venti giorni e fino a quaranta giorni	a quaranta giorni che hanno una incidenza sulla salute evidentemente diversa, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto nonché delle modalità con cui è stata posta in essere la condotta delittuosa (a mero titolo esemplificativo luogo, orario, eventuale presenza di più persone oltre che della eventuale natura discriminatoria del gesto) nonché delle eventuali circostanze attenuanti od aggravanti formalmente contestate nel capo di imputazione.
Lesioni colpose (art. 590 c.p.)	€ 50,00/100,00 (Euro cinquanta/00/Euro cento/00) per	Il criterio è mutuato dalla normativa sui c.d. "danni micro permanenti" da parametrarsi a quanto contestato

	ogni giorno di ITT per il danno biolo- gico e da € 100,00 (Euro cento/00) a € 300,00 (Euro trecento/00) <i>omnia</i> per il danno morale per lesioni fino a 20 giorni da € 300,00 (Euro tre- cento/00) a € 1.000,00 (Euro mille/00) <i>om- nia</i> per il danno morale	formalmente nel capo di imputa- zione. A ciò si aggiunge il correttivo per il danno morale discrezionalmente ri- ferito ai casi più gravi in punto di ne- gligenza, imprudenza e imperizia che va da un minimo di € 100,00 (Euro cento/00) a un massimo di € 300,00 (Euro trecento/00) <i>omnia</i> in ipotesi di lesioni fino a venti giorni e da € 300,00 (Euro trecento/00) a € 1.000,00 (Euro mille/00) <i>omnia</i> in ipo- tesi di lesioni superiori a venti giorni e fino a quaranta giorni che hanno una incidenza sulla salute evidente- mente diversa.
--	--	--

	per lesioni superiori a venti giorni e fino a quaranta giorni	
Diffamazione (art. 595, commi 1 e 2, c.p.)	Minimo € 500,00 (Euro cinquecento/00) Massimo € 1.000,00 /Euro mille/00)	Nel caso di condotte di non particolare rilevanza ed offensività e che non abbiano arrecato un grave danno d'immagine, si prevede un <i>range</i> di risarcimento per un danno morale tra € 500,00 (Euro cinquecento/00) e € 1.000,00 (Euro mille/00). Nei casi più gravi la valutazione sarà rimessa caso per caso al Giudice di Pace, anche in deroga a detti parametri.
Minaccia (art. 612, comma 1, c.p.)	Lieve: € 300,00 (Euro trecento/00)	Possono essere distinte due ipotesi di differente gravità (naturalmente a prescindere dalle ipotesi dell'art. 612 cod. pen. di competenza del Tribunale ordinario):

	Grave: € 600,00 (Euro seicento/00)	a) lieve: €300,00 (Euro trecento/00) b) grave: €600,00 (Euro seicento/00) Nel distinguere tra le due ipotesi si terrà conto delle specifiche circostanze del caso concreto nonché delle modalità con cui è stata posta in essere la condotta delittuosa (a mero titolo esemplificativo luogo, orario, eventuale presenza di più persone oltre che della eventuale natura discriminatoria del gesto) nonché delle eventuali circostanze attenuanti od aggravanti formalmente contestate nel capo di imputazione.
--	--	--

Per tutti gli altri reati rientranti nell'ambito di competenza del Giudice di Pace ai fini della quantificazione dell'eventuale danno non patrimoniale si conviene il riconoscimento di una somma pari a 10% dell'importo concordato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito.

Al fine di individuare l'importo più congruo, tra i minimi e i massimi sopra indicati, oltre ai criteri specificatamente espressi negli specchietti su riportati, si dovrà tener conto anche dell'eventuale presenza di un difensore della persona offesa e di quale sia il momento procedimentale/processuale in cui questi ha svolto la propria opera professionale.

Como, lì 04.12.2024

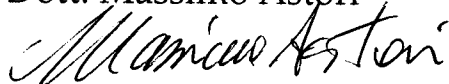
Presidente Vicario del Tribunale di Como

Dott. Carlo Cecchetti



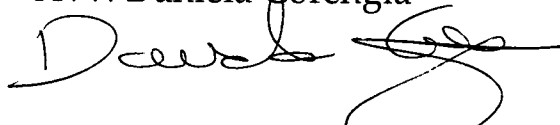
Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Como

Dott. Massimo Astori



Ordine degli Avvocati di Como

Avv. Daniela Gorengia



Camera Penale di Como e Lecco

Avv. Edoardo Pacia

